

ACCORDO DI FORNITURA DI SERVIZI

TRA

Fondazione L'Albero della Vita onlus con sede in Via Ludovico il Moro 6/a - 20080 - Basiglio (MI), CF e P.Iva 04504550965, rappresentata da **Ivano Abbruzzi** di seguito: Fondazione-Committente

E

Fondazione Mondoinsieme, con sede in Via Marzabotto, 3 - 42122 - Reggio Emilia CF 91153530356, P.Iva 02464710355, rappresentata da **Jean-Léonard Touadi** di seguito: -Fornitore

PREMESSO CHE

Fondazione Mondoinsieme da oltre dieci opera sui processi culturali dell'integrazione, lavorando sia con gli italiani sia con gli stranieri per favorire la coesione e la partecipazione sociale, in particolare sviluppando e promuovendo i metodi ed i valori del networking, dei diritti civili e della cittadinanza interculturale per fare dell'integrazione un processo partecipato, condiviso e dinamico e così valorizzare l'impegno dei cittadini, delle associazioni di stranieri e, soprattutto, dei giovani, a partire dalle seconde generazioni e dagli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

E' in grado di fornire al progetto "**TUTOR IN LINGUA MADRE** *Seconde generazioni al servizio dei minori stranieri, delle loro famiglie e delle scuole contro l'insuccesso scolastico*" attività specifiche di selezione e formazione dei giovani tutors di origine straniera, nonché il successivo monitoraggio e sostegno ; di curare la tessitura di relazioni utili ad incrementare le relazioni istituzionali ed i partner scolastici; di favorire la creazione di progetti di sviluppo tra i tutors e il territorio al fine di creare valore aggiunto all'intervento progettuale. **Fondazione Mondoinsieme** contribuirà per quanto sopra grazie alla sua pluriennale esperienza nel campo dell'integrazione e dell'interculturalità in relazione all'infanzia e alle molteplici connessioni di rete che ha realizzato dalla sua costituzione.

Fondazione L'Albero della Vita è titolare dell'iniziativa progettuale "**TUTOR IN LINGUA MADRE** *Seconde generazioni al servizio dei minori stranieri, delle loro famiglie e delle scuole contro l'insuccesso scolastico*", che si configura come intervento progettuale all'interno del Programma Emergenza Minori con il fine di contribuire alla diminuzione dell'insuccesso scolastico dei minori stranieri delle scuole secondarie superiori della Città di Reggio Emilia; in particolare coinvolgendo studenti di seconda generazione in qualità di tutors in grado sostenere i minori a rischio dispersione dialogando anche con insegnanti e famiglie. A tal proposito Fondazione richiede al predetta Fornitore la prestazione dei servizi su elencati ed in seguito specificati

Il Fornitore si dichiara disponibile a prestare i suddetti servizi in favore di Fondazione.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;



Art.2) Oggetto.

Fondazione Mondoinsieme assicura l'implementazione del progetto "TUTOR IN LINGUA MADRE" con:

- l'individuazione e selezione di almeno 8 tutors studenti universitari di seconda generazione ;
- la formazione del gruppo tutors, con moduli specifici sull'intercultura, la cittadinanza e le modalità operative del sostegno peer to peer attraverso il modello specifico del "Parrainage de proximité", per un totale di almeno 4 giornate formative;
- il monitoraggio settimanale delle attività di sostegno dei singoli tutors
- la raccolta di adesioni delle scuole e la creazione di incontri sul territorio per la promozione delle tematiche in oggetto a favore degli operatori scolastici e delle istituzioni in generale
- L'individuazione , in collaborazione con la scuola, dei ragazzi di origine straniera a rischio di dispersione, abbandono oppure insuccesso scolastico da coinvolgere nel progetto
- l'accompagnamento dei tutor ad una dimensione d'intervento di gruppo/associativo che possa sviluppare successivamente il progetto in maniera autonoma e sostenibile ;
- L'elaborazione della reportistica trimestrale secondo un modello pre-definito che verrà fornito in allegato
- La raccolta è l'invio di materiali informativi (dati, foto, interviste, video ecc), nelle modalità e nei tempi richiesti dal progetto e stabiliti nelle Procedure di utilizzo immagini e testimonianze che sarà allegata. Il fornitore si premurerà di avere tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo.

Art.3) Modalità di svolgimento.

Per tali attività il **Fornitore** oltre ad impiegare operatori professionali e volontari, potrà a sua volta e previa autorizzazione da parte di **Fondazione**, stipulare accordi con soggetti terzi come, a titolo di esempio, convenzioni per tirocini universitari, di cui sarà la sola esclusiva responsabile.

Tali attività saranno supervisionate dall'Ufficio Progetti Area Nazionale della **Fondazione L'Albero della Vita**.

Art.4) Durata del contratto.

Il presente contratto avrà decorrenza dalla firma dello stesso e fino al 31/10/2014 senza alcuna possibilità di proroga tacita.

Art.5) Corrispettivo e modalità di pagamento.

Per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente contratto la committente corrisponderà al fornitore un corrispettivo determinato in € 8.000,00(euro ottomila/00) lordi.

Art.6) Responsabilità.

I dati forniti da **Fondazione Mondoinsieme** saranno sottoposti solo a controllo formale da parte di **Fondazione** motivo per il quale la stessa non risponderà in alcun modo né verso **Fondazione Mondoinsieme** né verso terzi, della validità e/o veridicità degli stessi; pertanto, **Fondazione Mondoinsieme** sarà ritenuta unica responsabile in caso di eventuali reclami o richiami. Inoltre, con un preavviso di 24 ore, **Fondazione** potrà richiedere ad **Fondazione Mondoinsieme** tutti i documenti o quant'altro di sua proprietà detenuti dalla stessa in relazione al presente incarico, che si impegna all'immediata riconsegna.

Art.7) Obblighi fiscali e previdenziali.

Qualsiasi obbligo o adempimento di natura fiscale derivante dall'esecuzione del presente contratto è posto a carico della parte sulla quale incombe per disposizione di legge.

Art.8) Trattamento dei dati.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, sensibili e giudiziari necessari per la corretta esecuzione del presente contratto attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 ed eventuali successive integrazioni. A tal fine la committente nomina il fornitore quale responsabile del trattamento dei dati gestiti da quest'ultimo per il perseguimento delle finalità definite dalla Committente. Resta inteso che la suddetta nomina a responsabile si intenderà cessata contestualmente alla cessazione del presente contratto e il fornitore si impegna a restituire tutti i dati fino a quel momento trattati per conto della committente e a non trattenerne copia se non per giustificato motivo, accettato formalmente dalla committente.

Art. 9) Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano

Art.10) Disposizioni di rinvio.

Per quanto non specificatamente regolato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di Legge in materia.

Basiglio, 26 Novembre 2013

Fondazione L'Albero della Vita ONLUS
Ivano Abbruzzi



Fondazione Mondoinsieme
Jean-Léonard Touadi

